

SOCIETA' AGRICOLA CHIODAROLI FRATELLI GIUSEPPINA ADELE, VINCENZINO, FRANCESCO ED ETTORRE S.S. C.F. 04680370154

DISCIPLINARE DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE LO03158822009 DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA

Il presente disciplinare contiene gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua pubblica sotterranea in Comune di San Rocco al Porto (LO) richiesta da SOCIETA' AGRICOLA CHIODAROLI FRATELLI GIUSEPPINA ADELE, VINCENZINO, FRANCESCO ED ETTORRE S.S. C.F. 04680370154.

L'istanza è stata presentata alla Provincia di Lodi in data 09/03/2021 codice UI_21_00000089829 (come nuova concessione) ed in data 24/02/2026 codice UI_26_00000137610 (come rinnovo).

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La derivazione di acqua pubblica sotterranea ha le seguenti caratteristiche: portata media pari a 0,51 l/s, portata massima pari a 30 l/s, volume derivabile annuo di 16.019 m3. L'acqua prelevata è destinata all'uso irriguo. Ettari irrigati 3.51.

ART. 2 – LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

I fabbisogni idrici verranno soddisfatti mediante n. 1 pozzo esistente così caratterizzato:

- Foglio 11 mappale 96 del Comune di San Rocco al Porto (LO)
- Profondità pozzo: -15 m da p.c.
- Diametro pozzo: 150 mm
- Filtri da -10 m e -15 m da p.c.

ART. 3 – REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Il Concessionario dovrà dotarsi di idoneo sistema di misurazione delle portate affinché i volumi in capo a ciascuna possano essere contabilizzati. Ai fini della misura delle portate sollevate, dovrà essere garantito che la misura dei volumi emunti tramite misuratore di portata venga effettuata con errore massimo del 10% del volume misurato, tarando il contatore con frequenza quinquennale a partire dalla data di rilascio del provvedimento di concessione.

ART. 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Sono interamente a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione e ad essa connesse, ivi comprese quelle relative alle esecuzioni dei lavori resi necessari da circostanze sopravvenute per salvaguardare beni o infrastrutture limitrofe e in generale l'ambiente naturale.

Ai sensi dell'art. 19 comma 7) del R. D. 2/06, la concessione è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di periodi di carenze idriche, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell'autorità concedente e da parte della pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati dalla pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrologico del territorio.

L'Amministrazione concedente potrà in qualunque tempo revocare le concessioni in tutto o in parte qualora, a suo insindacabile giudizio, esse risultassero incompatibili con superiori ragioni di interesse pubblico.

Il concessionario non potrà accampare pretese od indennizzi di sorta avverso lo sfruttamento delle fonti/sorgenti ricadenti nel bacino sotteso alla derivazione che potranno essere utilizzate dagli Enti Pubblici per uso potabile.

Le concessioni sono accordate entro i limiti di disponibilità delle acque e salvi i diritti di terzi e senza l'obbligo di restituzione delle colature o residui di acque.

La presente concessione potrà essere adeguata al sopravvenire di nuove norme legislative di carattere nazionale e regionale in materia di usi delle acque pubbliche. In tal caso la Provincia valuterà le eventuali modifiche di dettaglio da apportarvi, ovvero la riduzione dei quantitativi posti in concessione, con riferimento sia alla portata massima, sia alla portata media, senza che il concessionario possa accampare pretese o indennizzi di sorta.

ART. 5 – GARANZIE DA OSSERVARSI

In ogni caso il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ad indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi molestia e pretesa di danni da parte di terzi che si ritenessero danneggiati dall'esercizio della derivazione non rispondente alle regole d'uso.



SOCIETA' AGRICOLA CHIODAROLI FRATELLI GIUSEPPINA ADELE, VINCENZINO, FRANCESCO ED ETTORE S.S. C.F. 04680370154



Nel caso di ristrutturazioni, potenziamenti o modifiche dell'assetto in essere all'atto dell'assentimento della concessione, che comportino qualsiasi variazione alle opere, i relativi progetti dovranno essere preventivamente approvati dall'U.O. Tutela Ambientale della Provincia di Lodi.

Le quantità di acque emunte dovranno essere sempre commisurate alla possibilità di risparmio, di riutilizzo e di riciclo della risorsa, all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

Le camerette e i locali avanpozzo dovranno essere mantenuti puliti ed asciutti e dovranno, altresì, essere adottate tutti gli accorgimenti atti a proteggere il pozzo dalle contaminazioni ambientali dirette.

ART. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Le concessioni sono nominali, pertanto non potranno essere cedute ad altri senza la preventiva autorizzazione da parte della Provincia di Lodi – U.O. Tutela Territoriale a seguito di richiesta di subingresso all'Amministrazione Provinciale di Lodi nelle modalità stabilite dall'art. 20 del T.U. n. 1775/33 nonché dall'art. 31 del R.R. 2/06.

Ogni società utente della derivazione s'impegna a comunicare all'U.O. Tutela Territoriale Ambientale della Provincia di Lodi entro 30 giorni dall'omologazione, ogni trasformazione della propria costituzione, a norma degli artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del Codice Civile.

ART. 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, di decadenza o revoca, la concessione, ai sensi della determinazione dirigenziale della Provincia di Lodi n. 1022/2017, è accordata per un periodo di **anni 20** fino successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, data dalla quale decorre l'obbligo del pagamento dei canoni.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per variate condizioni dei luoghi, si rendessero necessarie. Il rinnovo dovrà essere presentato secondo i tempi e le modalità previste dall'art. 30 del R.R. n. 2/06.

Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento suddetto, al verificarsi dell'estinzione di concessione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 28 e 30 del Regio Decreto 1775/1933 in ordine al passaggio in proprietà dello Stato delle opere di derivazione, ovvero in ordine al ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del concessionario.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione esercita il diritto di imporre al concessionario la chiusura del pozzo e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino del sottosuolo nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

ART. 8 – CANONE ANNUO PER USO D'ACQUA PUBBLICA

Il codice identificativo della concessione è **LO03158822009**

Il concessionario corrisponderà alla Tesoreria della Regione Lombardia, di anno in anno anticipatamente, il canone annuo per uso d'acqua pubblica di euro 44,71 (canone minimo), secondo quanto stabilito dall'art. 34 del R.R. n°2/2006 in ragione della quantità d'acqua oggetto della presente concessione e del relativo uso, fatti salvi gli aggiornamenti dei canoni per le utenze di acque pubbliche previsti dall'art. 3 del Decreto n. 90 del 25.02.1997, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione stessa, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 36 del R.R. n°2/2006.

Per le concessioni rilasciate in corso d'anno il canone è corrisposto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio intendendosi per intero la frazione di mese con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere corrisposti per intero. In caso di rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

ART. 9 – PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente Atto il concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato:

- Il pagamento degli oneri di istruttoria
- il pagamento del contributo idrografico;

SOCIETA' AGRICOLA CHIODAROLI FRATELLI GIUSEPPINA ADELE, VINCENZINO, FRANCESCO ED
ETTORE S.S. C.F. 04680370154

Restano poi a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla concessione, per registrazioni, copia dei disegni, di atti, di stampe, etc.

ART. 10 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente Atto Unilaterale d'Obbligo/Disciplinare di Concessione, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D. 11.12.1933 n° 1775, del Regolamento Regionale n°2/2006, del Programma di Tutela e Uso delle Acque Pubbliche (P.T.U.A.) della Regione Lombardia, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti la tutela del patrimonio idrico, l'agricoltura, l'igiene, la sicurezza pubblica, la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (D.Lgs. n°152/2006, Ordinanza del Ministero della Sanità del 02/09/1996), la vivibilità dell'ambiente, la flora e la fauna acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e applicare a carico del Concessionario inadempiente provvedimenti restrittivi nei termini di Legge.

ART. 11 – VIGILANZA

L'Amministrazione concedente avrà facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti. Il concessionario sarà perciò tenuto: a) ad eseguire, a sue spese, le constatazioni e le misurazioni che l'Amministrazione concedente riterrà necessarie fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura ed i dispositivi che saranno richiesti dalla stessa, anche per il monitoraggio della falda; b) a permettere il libero accesso al personale dell'Amministrazione concedente o di altri Enti incaricati negli impianti relativi alla concessione; c) ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Amministrazione concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa. Per le spese generali di controllo il concessionario è tenuto, se richiesto dall'Amministrazione concedente, ad effettuare gli appositi versamenti previsti dall'art. 225 del R.D. 1775/1933.

Lodi,

IL CONCEDENTE

Provincia di Lodi

Il Dirigente

Ing. Michela Binda

Michela Binda

IL CONCESSIONARIO

Chiodaroli Giovanni Adele



Per Delega del Direttore Provinciale di Lodi

Michela Binda

